

Prot. n.: 154/2019

Spett.le
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**
Via Leonardo da Vinci, n. 161
90145 Palermo

PEC: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
gab.infrastrutture@pec.regione.sicilia.it

Palermo, 07 novembre 2019

Oggetto: Richiesta interpretazione art. 4 L.R. n. 13/2019 “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia”

Dall'esame dell'art. 4 L.R. n. 13/2019 sorgono i seguenti dubbi interpretativi sul contenuto della disposizione, segnatamente:

1. Al comma 1 si legge che nelle Regione Siciliana le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiori alla soglia comunitaria quando l'affidamento avviene **“con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo”**.
Non esistendo una definizione normativa di “procedura ordinaria”, il dubbio è se tale debba intendersi esclusivamente la procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016, conseguentemente in Sicilia per gli appalti di lavori indetti con procedure ristrette ex art. 61 o con procedure negoziate ex artt. 36, 62 e 63 D.lgs. n. 50/2016 non si potrebbe applicare la norma in oggetto, bensì la normativa nazionale ovvero art. 97 commi 2 e segg. D.lgs. n. 50/2016.
Pertanto, si chiede di definire esattamente il perimetro normativo della disposizione in oggetto.
2. Al comma 2 ult. cpv. si legge che “Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo”.
Altresì, nella Circolare Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 189161 del 26 settembre u.s. si legge che *“...il secondo periodo del comma 1... dettano un criterio di calcolo della soglia di*

aggiudicazione al di sopra della quale le offerte sono ritenute anomale e, **ove previsto dal bando di gara escluse automaticamente**...- diverso dalla corrispondente norma nazionale...".

Ciò sembrerebbe far ritenere che in Sicilia, negli appalti di lavori pubblici, l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale non consegue direttamente dall'applicazione del criterio del minor prezzo laddove il numero delle offerte ammesse è \geq a 10 e l'appalto non presenti carattere transfrontaliero (come nella disposizione nazionale riportata al comma 8 art. 97), ma sembrerebbe rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante da indicare nel bando di gara.

Si osserva, altresì, che la soglia determinarsi con l'applicazione della formula matematica di cui alla disposizione regionale è la "soglia di aggiudicazione" e non la soglia di anomalia come nel criterio nazionale.

Pertanto, i dubbi sono:

- a) Per effettuare l'esclusione automatica deve essere specificatamente prevista nel bando?
- b) Se prevista nel bando, si può applicare a prescindere dal numero di offerte ammesse?
- c) Qualora la stazione appaltante non la preveda nel bando, deve procedere all'aggiudicazione al massimo ribasso con verifica della congruità dell'offerta?

Al fine di prevenire eventuale contenzioso sulle questioni sopra mentovate, dando utili indicazioni interpretative alle stazioni appaltanti, si fa istanza a Codesto Assessorato competente di voler fornire i chiarimenti richiesti.

Ringraziando sin d'ora, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(SANTO CUTRONE)

